



Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella

Via A.Bodo, n.16 13100 Vercelli - tel.0161/215679 - fax 0161/605417

e-mail: segreteria@ordinefarmacistivcbi.it - pec: ordinefarmacistivc@pec.fofi.it

sito: www.ordinefarmacistivcbi.it

Prot.n.201900321
Vercelli, 21/05/2019

**A tutti gli Iscritti
A tutte le Farmacie e Parafarmacie**

Gentili Colleghi,

la presente è per richiamare la Vostra attenzione su alcuni articoli concernenti la nostra figura professionale.

Nello specifico si rammenta che la presenza del Farmacista è espressamente prevista per legge nelle seguenti strutture:

- Farmacie Private
- Farmacie Comunali
- Farmacie Ospedaliere nelle Farmacie Interne Delle Case Di Cura
- Farmacie Militari
- Istituti Di Pena
- Grossisti Autorizzati alla vendita diretta di Medicinali Veterinari
- **Esercizi Commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica-** (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) - Art. 5:

...omissis...

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

...omissis...

A tal riguardo, riportiamo quanto indicato nel commentario approvato dal Consiglio Nazionale in data 11 ottobre 2018 riguardante l'Art.3 del Codice Deontologico:

Esercizio abusivo della professione

La lettera a) del comma 2 rammenta come **il farmacista abbia l'obbligo di non porre in essere, ma neanche consentire e agevolare, condotte che potrebbero configurare il reato di cui all'art. 348 c.p., relativo**

all'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (le c.d. professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c., tra le quali, come è noto, rientra la professione di farmacista).

Tale disposizione è stata recentemente modificata dall'art.12 della L.3/2018 (cfr. circolare federale n. 10820 del 1.02.2018), prevedendo un **aumento dell'entità delle sanzioni penali comminate per la fattispecie generale di esercizio (la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, nonché ulteriori sanzioni accessorie e, nel caso di professionista iscritto ad albo, la trasmissione della sentenza al competente Ordine ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione)** e introducendo pene specifiche elevate nei confronti del professionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto l'attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro). Inoltre, è stata introdotta la qualificazione di circostanza aggravante per i casi in cui i reati di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, siano stati commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria.

Con specifico riferimento alla professione di farmacista, si evidenzia, inoltre, **che l'art. 8 della L.175/1992 prevede per il farmacista che consenta o agevoli l'abusivismo, l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno** (cfr. circolare federale n. 7909 del 24.2.2012). A tal proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione anche sulle indicazioni fornite nel commento all'articolo 7 del Codice in merito al camice, al distintivo e al cartellino riconoscimento, quali segni distintivi del farmacista. Il suddetto art. 8 della L. 175/1992 riconosce agli Ordini professionali la facoltà di promuovere ispezioni presso le sedi professionali dei propri iscritti, anche con il supporto della ASL ovvero degli organi di Polizia giudiziaria, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alla professione.

Si rammenta inoltre l'Art.8 comma 2 del Codice Deontologico che indica quanto segue:

“La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità”.

Certo del Vostro massimo impegno nell'attenersi a quanto sopra indicato, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Simone Redamante